

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 28/06/2012

N. 91

OGGETTO : REVISIONE DEL LIMITE MONTE SPESE PERSONALE ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA ED INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ANNO 2012.

L'anno Duemiladodici, addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 16:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | VACCAREZZA GIULIANO | - Sindaco |
| 2. | CAVERI MAURO | - Vice Sindaco |
| 3. | ARMANINO MAURO | - Assessore |
| 4. | BACCHELLA LAURA | - Assessore |
| 5. | DASSO LORENZO | - Assessore |
| 6. | IMPARATO CARMINE | - Assessore |
| 7. | MANCA RAFFAELE | - Assessore |
| 8. | STEFANI GUIDO | - Assessore |

T O T A L E

PRESENTE	ASSENTE
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
7	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

VISTE le norme di seguito dettagliate in materia di contenimento delle spese di personale:

- art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 finanziaria per il 2007¹;
- art. 14 comma 9 della legge 30/07/2010 n. 122²
- l'art.1 comma 118 della legge n.220/2010³
- art. 20 comma 9 D.L. n. 98/2011⁴

¹ Art.1 comma 557 Legge 296/2006 finanziaria 2007:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

² Il comma 7 dell'art.76 del d.l. 25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n.133 è sostituito dal seguente: "É fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 50%(La percentuale è tornata al 50% sulla base di quanto previsto dall'art. 28 comma 11-quater della Legge n. 214/2011) delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

³ Art.1, comma 118 legge n. 220/2010

118. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

⁴ Art.20 c. 9 D.L. 98/2011

Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (53), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."

➤ art. 4-ter del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n. 44



EVIDENZIATO che con la legge 296/2006 il legislatore ha stabilito il proseguimento dell'azione di contenimento delle spese de quo, affermando che "gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale".

ATTESO che la Corte dei Conti, nelle varie articolazioni regionali, spesso si è pronunciata su diversi aspetti inerenti le modalità di calcolo della spesa del personale valevole ai fini della normativa sopra citata.

DATO ATTO che la Corte dei Conti a Sezioni riunite nella Delibera n. 27/2011 ha determinato in maniera definitiva l'aggregato "spesa del personale" da riportare alla spesa corrente ai sensi dell'art.76 del d.l. 25/06/2008, n.112, specificando inoltre che i dati a cui fare riferimento sono gli impegni risultanti dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio, ovvero il rendiconto approvato dal Consiglio⁵.

L'accezione "spesa di personale", tendenzialmente univoca, è suscettibile di diverse configurazioni in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno riferimento. Non si tratta di figure ontologicamente diverse, ma di "aggregazioni" che possono essere suscettibili di diversa composizione. Il legislatore, nonostante sia più volte intervenuto per indicare a Regioni e EE.LL. gli obiettivi di contenimento quantitativo, non si è tuttavia preoccupato di fornire una definizione univoca e chiara di quali voci concorrono a definire l'aggregato "spesa di personale".

RILEVATO inoltre che l'art. 76 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, contenente disposizioni in materia di prevede che: « 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di

⁵ Omissis..... d) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.



personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.⁶

DATO ATTO che la ricognizione per il Comune di Lavagna evidenzia ad oggi le seguenti partecipazioni:

- 4,05 % Azienda trasporti Provinciali S.P.A, affidataria senza gara del servizio pubblico di trasporto locale a capitale interamente pubblico

⁶ Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 14, comma 9, D.L. 78/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.



- 10% Idro-Tigullio S.p.a. affidataria senza gara del servizio idrico integrato, partecipata al 66,5% da Mediterranea delle Acque S.p.A. (già San Giorgio Srl)
- 80% Lavagna sviluppo srl che non gestisce né servizi pubblici locali, né servizi strumentali e pertanto da sottrarre al calcolo di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008
- 8,40% Fondazione Regionale Investimenti Sociali R. Tassano, che ha natura giuridica di Fondazione e non di società mista e pertanto è da sottrarre al calcolo di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008
- 0,12% Promoprovincia Genova srl in liquidazione.

CONSIDERATO che si dall'inizio dell'applicazione della norma erano sorti problemi interpretativi circa i criteri di calcolo da utilizzare per le spese correnti delle società partecipate, per le quali i sistemi contabili sono profondamente diversi da quelli degli Enti locali per le quali si parla di costi di produzione anziché di spese correnti.

RILEVATO che in materia sono stati forniti diversi criteri per la corretta applicazione della disposizione:

- la Corte dei Conti della Lombardia n.350/2011 aveva fornito alcuni criteri interpretativi;
- la Corte dei Conti della Toscana con il parere n.208/2011 che oltre a suggerire alcuni criteri di calcolo, ha demandato la questione alle sezioni unite della Corte dei Conti;
- l'Anci ha redatto una nota interpretativa dal titolo "le disposizioni recate dal D.L. n.98/2011 in materia di spese di personale: il computo delle spese delle società partecipate ai fini del calcolo dell'incidenza tra spese di personale e spesa corrente".

VISTO l'art.4-ter comma 10 lettera d) il quale, pur ribadendo l'immediata applicazione della disposizione prevista dall'art. 76, comma 7 del d.l. 25/06/2008 n.112., convertito, con modificazioni, dalla legge 6/08/2008 n.133, inserisce la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire i criteri di calcolo della spesa di personale per le società partecipate.

DATO ATTO che ad oggi il suddetto Dpcm non è stato ancora emanato, ai fini del calcolo del rapporto di incidenza della spesa del personale "consolidata" e le spese correnti dell'Ente, si è applicato quanto indicato dalla deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG, assunta nella seduta del 30 novembre e depositata in segreteria il 28 dicembre 2011, che ha esaminato le tre problematiche specifiche

:



1. quali sono le società da considerare al fine dell'applicazione della norma:
" Per la determinazione, ai sensi dell'art. 76, comma. 7, del D.L. 112/2008, della spesa del comparto "personale", si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive "prevalentemente" di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice civile⁵, purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali ";

2. quali sono i dati da prendere come riferimento per il calcolo:


"Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell'ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione";

3. la concreta modalità di calcolo:

"Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice civile.

Ai fini del rispetto della normativa delle indicazioni fornite dalla suddetta deliberazione della Corte dei conti, si è proceduto alla seguente verifica:

- la società partecipata da considerare ai fini del calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma. 7, del D.L. 112/2008 risulta essere solo l'Azienda trasporti Provinciali S.P.A, affidataria senza gara del servizio pubblico di trasporto locale a capitale interamente pubblico;
- i dati che occorrono alla verifica sono quindi i seguenti



Voci		Anno 2011
Spesa del personale del Comune	€	5.546.344,00
Costo del personale della società partecipata (ATP)	€	22.885.936,00
Valore della produzione della società partecipata (ATP)	€	38.221.088,00
Corrispettivo a carico dell'Ente per la partecipata	€	128.217,62
Spese corrente dell'Ente	€	14.683.905,74

Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente.

Quindi otteniamo :

Spesa di personale società ATP S.p.a (22.885.936,00 x 128.217,62)/38.221.088,00
= (Bilancio d'esercizio anno 2011) € 76.773,85 +
Spesa di personale Comune Lavagna € 5.546.344,00
(impegno anno 2011) _____
Spesa di personale "aggregata" € 5.623.117,85
Totale

Spese correnti dell'Ente € 14.683.905,74

rapporto percentuale 38,29 %

CONSIDERATA inoltre la modifica apportata dall'art. 28 comma 11 - quater del D.L. 6/12/2011 n. 201 - manovra "Salva Italia" - all'art. 76 comma 7, primo periodo, del D.L. 25/06/2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla



L.06/08/2088 n.133 e successive modificazioni, le parole: « 40%» sono sostituite dalle seguenti : « 50 per cento».

DATO ATTO che l'incidenza delle spese di personale, è inferiore al 50% delle spese correnti pertanto l'Ente alla luce del D.L. 02/03/2012 n. 16 e convertito in legge 26/04/2012 n.44 può procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Viene inoltre consentito, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, che l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale sia calcolato nella misura ridotta del 50 per cento: le predette assunzioni continuano invece a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale.

CONFERMATO che il rapporto in argomento non è pari o inferiore al 35% delle spese correnti e pertanto non è possibile avvalersi della norma di favore circa le assunzioni in turn over per le funzioni fondamentali;

RILEVATO che la legge n. 183/2011 all'articolo 4 comma 102 ha modificato l'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 come segue:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

E al comma 103 ha modificato il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008 come segue:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

CONSIDERATA la modifica di cui al comma 102 della legge n. 183/2011 rende applicabile agli enti locali il limite di assunzioni a tempo determinato previsto per le amministrazioni dello Stato, ossia è possibile procedere ad assunzioni a tempo determinato nei limiti del 50% della spesa per contratti a tempo determinato e assimilati, sostenuta nel 2009. La spesa per assunzioni a tempo determinato o per contratti assimilati sostenuta nel 2009 è pari a € 257.549,41 e pertanto è possibile procedere ad assunzioni a tempo determinato nei limiti del € 128.774,7 pari al 50% della spesa sostenuta (comprensiva di oneri) nel 2009.

VISTO il D.L. 29/12/2011, n.216, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed i relativi emendamenti all'art. 1 "Proroga termini in materia di assunzioni", che prevede all'art. 6-bis per le assunzioni a tempo determinato per il



personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, c.3, lettera b) della legge 5/05/2009, n.42 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni a decorrere dall'anno 2013⁷.

DATO ATTO che il D.L. 02/03/2012 n. 16 e convertito in legge 26/04/2012 n.44 ha confermato quanto previsto dall'art.1, comma 6 bis del D.L. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012 ed aggiunto deroghe ed eccezioni dal 2013 più precisamente viene previsto che a decorrere dal 2013 per gli enti locali il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

RISCONTRATA la delibera di Giunta n.22 del 02/02/2012 ad oggetto: "Revisione del limite monte spese personale alla luce della recente normativa ed interpretazioni della Corte dei Conti. Anno 2011".

DATO ATTO che, come disposto dalla sopra richiamata deliberazione, per attuare il programma delle assunzioni anno 2012 occorre procedere ad una nuova verifica del rispetto del vincolo di spesa (50%) nel momento in cui siano disponibili i dati contabili per l'anno 2011 dell'Ente nonché delle società partecipate.

DATO ATTO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede nomofilattica (delibera n. 52 del 11 novembre 2010) hanno recentemente confermato che diversamente da quanto è accaduto per le altre norme contenenti limiti connessi alla disciplina del patto, la sua validità è stata protratta per una serie di esercizi successivi e che quindi l'espressione "nel precedente anno" va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice (l. n. 296/2006) non ancora coperte alla data di riferimento, ma rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione".

RILEVATO inoltre che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ritiene nella Del. n. 176/2012/PAR che, (...) pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti

7 Art. 1 D.L. 29/12/2011, n.216: 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.

delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità.”



CONSIDERATO che in seguito alle sopra riportate modifiche, l'Ente può procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo solo se rispetta il limite di spesa ivi previsto ossia che le spese di personale non siano superiori al 50% delle spese correnti.

CONSIDERATO altresì che, verificata la condizione di cui sopra, è possibile procedere ad assunzioni secondo un doppio binario: per le assunzioni a tempo indeterminato si potrà procedere nei limiti del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni mentre le assunzioni a tempo determinato si potrà procedere nei limiti del 50% della spesa per contratti a tempo determinato sostenuta nel 2009 ad eccezione di quanto previsto dal decreto "Mille proroghe 2012", D.L. 29/12/2011, n.216⁸ e, per il 2013, dal D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44⁹ per le assunzioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.

Secondo la novella introdotta va ricordato che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

La lettura sistematica delle nuove disposizioni sembrerebbe escludere ai fini del calcolo della percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti una esatta coincidenza tra l'aggregato spese di personale utilizzato per la verifica dell'obbligo di riduzione previsto dal comma 557 (come riformulato dall'art. 14, comma 7 del DL 78/2010) e l'aggregato spese di personale da utilizzare ai fini della misurazione dell'incidenza di tale spesa sulla spesa corrente.

8 Art.6-bis : "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013."

9 Art.4-ter c.12: "A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".



Trattandosi nel caso dell'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 che modifica l'art. 76 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008 pertanto, non di un obbligo di riduzione della spesa, ma di un vincolo di natura strutturale all'incremento della consistenza di personale, appare utile e maggiormente coerente, secondo i magistrati contabili, prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso. La verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, deve quindi essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.

La Corte dei Conti conclude deliberando che, al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell'aggregato "spesa del personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557".

PRECISATO che per la rielaborazione di cui sopra, l'ufficio Risorse Umane si è attenuto scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente ad oggi, nonché alle seguenti posizioni della Corte dei Conti, secondo il seguente schema riassuntivo:

VOCI RIENTRANTI NEL MONTE SPESE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006:

DISPOSIZIONI NORMATIVE


Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (tra cui art. 90 Tuel e contratti di formazione e lavoro)	art. 1 comma 557 legge 296/2006
Collaborazioni coordinate e continuative, contratti di somministrazione, incarichi ai sensi dell'art. 110 Tuel, soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008
riduzione tendenziale della spesa di personale	art. 76 comma 5 del DL n. 112/2008

INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI A CUI L'ENTE HA ADERITO



Arretrati connessi ai rinnovi contrattuali	Esclusi: C.C. Lombardia, Par. 42/2009 e C.C. Toscana parere 17/2007
Disabili Esclusi, ma solo nel limite delle assunzioni obbligatorie	C.C. Veneto, Delib. 94/2007
Personale delle unioni e delle gestioni associate	Concetto per quota parte: C.C. Lombardia, Par.94/2008, C.C. Toscana, 41/2009, C.C. Emilia, 12/2009
Personale delle Istituzioni ex art. 114 del Tuel	Incluso: C.C. Emilia Romagna, Delib. 5/2006 Par. 2
Lsu e "nonni vigile"	Inclusi: C.C. Veneto, Delib. 163/2008
Spese per le missioni e trasferte	Incluse: C.C. Veneto, Delib. 94/2007
Spese per assunzioni a tempo determinato finanziate da sanzioni per violazioni codice della strada - Comma 564 finanziaria 2007	Escluse: Circolare del Ministero dell'interno n. FL 05/2007 e C.C. Liguria Par. 1/2008
Rientro da part-time a tempo pieno	Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 2/2009 + Delib. 3/2009
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 16/2009
Reintegro in servizio di personale dipendente	Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 174/2008
Personale comandato	Escluso: C.C. Veneto, Delib. 6/2009 con richiamo a Circolare n. 9/2006 della Rgs
Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente	Incluse: C.C. Veneto, Delib. 94/2007
Nonni vigili Inclusa	CC Veneto Delib. n. 153/2009
Incentivi recupero evasione Ici	Esclusi: C.C. Sezione Autonomie - Delib. 16/2009
Incentivi progettazione art. 92 d.Lgs. 163/2006 (ex Merloni)	Esclusi: C.C. Sezione Autonomie - Delib. 16/2009
Diritti di segreteria o di rogito	Esclusi: C.C. Sezione Autonomie - Delib. 16/2009
Indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal servizio	Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 94/2007
Reinternalizzazione di servizi	Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 18/2008
Forme previdenziali e assistenziali per le forze di polizia municipale	Incluse: C.C. Piemonte, Delib. 1/2009 , C.C. Lombardia, Delib. 46/2009
Personale in comando a aziende	Incluse : C.C. Lombardia Parere n. 640/2009
art. 76 comma 5 dl. 112/2008 in materia di riduzione tendenziale delle spese di personale	C.C. Veneto 29/2009 afferma l'importanza di attenersi a questa norma di principio
Fondo risorse decentrate: Risorse "variabili" del fondo, spesa di personale e riduzione	Incluse: C.C. Veneto 127/2009
Incrementi fondo risorse decentrate "obbligatori" di parte stabile	Esclusi: C.C. Lombardia, Par. 342/2009
Proventi ex art. 208 del Codice della Strada	Inclusi : C.C. Piemonte, Delib. 5/2011
Calcolo dell'aggregato "spese del personale"	C.C. sezioni riunite, Delib. 27/2011

DATO ATTO quindi che, come si denota dal prospetto di seguito, l'Ente rispettato i vincoli di legge per procedere alle assunzioni :



Norma di legge	Valore di riferimento	Anno 2011	Vincolo di legge : Non superiore anno precedente
Ai sensi del c. 557 art. 1 della legge fin. per il 2007 (legge n. 296/2006)	Spesa del personale con le esclusioni di cui alle delibere della Corte dei Conti sopra elencate	€ 4.294.488,00	Anno 2010 : € 4.364.201,00
Norma di legge	Valore di riferimento	Anno 2011	Spesa del personale / Spesa corrente < al 50%
Applicazione del limite di cui al c. 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008, modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge.	Spesa "aggregata" del personale senza le esclusioni ex comma 557 art.1 L.296/2006 e comprensiva delle società partecipate	€ 5.546.344,00	38,29 %
	Spesa corrente	€ 14.683.905,74	

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- il vigente Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi alla persona, amministrativi di staff, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica in data 28/06/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 28/06/2012;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 7, (assente l'Assessore Mauro Caveri), palesemente espressi.



DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che è stato verificato per l'anno 2012 il limite di spese di personale rispetto alle spese correnti come previsto dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni, cioè comprendendo le società partecipate ivi previste e risulta la percentuale del 38,29% che consente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
3. di dare atto che la suddetta verifica consente all'Ente di procedere all'attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2012 in quanto è stato rispettato il vincolo del 50% dato dal rapporto tra spese del personale e spese correnti;
4. di dare atto che, dal 1 gennaio 2012 sono possibili assunzioni a tempo determinato nel limite di spesa di € 128.774,7 pari al 50% della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato o assimilati nel 2009 ad eccezione di quanto previsto dal D.L. 29/12/2011, n.216 per il personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, c.3, lettera b) della legge 5/05/2009, n.42 e dal D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44;
5. di dare atto che, a decorrere dal 2013, per gli enti locali il limite del 50% della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato o assimilati nel 2009 può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
6. di dare atto che il programma delle assunzioni è stato adottato con Delibera di Giunta n.53 del 29/03/2012 nel rispetto dell'art. 1 - comma 557 ter della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133 e successive modificazioni e che permangono tali condizioni;

- 
7. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999;
 8. di dare atto che in conseguenza di quanto accertato dalla Dirigente del Settore, Dott.ssa Lorella Cella ed illustrato nel presente provvedimento, il Comune di Lavagna può procedere ad assunzioni nel rispetto del limite di spesa di personale, che per l'anno 2012 non può essere superiore alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2011 cioè ad € 4.294.488,00 nei limiti della vigente programmazione delle assunzioni e successive modifiche ed integrazioni;
 9. Di incaricare l'Ufficio Risorse Umane di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti dell'Ente, Dott.ssa Donatella Fiorucci, al fine degli accertamenti di legge da parte del suddetto.
 10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

Publicata in data 29 GIU. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)